SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1130)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEI, DE GIUSEPPE, BOMBARDIERI, CENGARLE, CODAZZI Alessandra, GRAZIOLI, MELANDRI e TOROS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1980

Riscatto dei periodi di frequenza di corsi professionali aziendali

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto che una società civile non può prescindere da un ordinamento previdenziale che si ispiri a criteri di equità e uniformità.

Il presente disegno di legge si propone di eliminare le diversificazioni esistenti nei trattementi di pensione degli allievi dei corsi delle scuole professionali aziendali, svoltisi a partire dal 1945. Infatti per tali corsi i contributi furono versati soltanto per un periodo di tempo inferiore ad un anno solare.

Per ragioni che non si è riusciti a chiarire, dal 1° settembre 1946 gli allievi delle scuole professionali aziendali non vennero più considerati apprendisti, per i quali era ed è prevista la copertura assicurativa, ma studenti e quindi, come tali, non aventi diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie.

In conseguenza di ciò gli ex allievi delle scuole aziendali non hanno, agli effetti della pensione di invalidità e vecchiaia, alcuna copertura per il periodo trascorso nelle medesime, pur essendo stato riconosciuto valido tale periodo agli effetti dell'anzianità di lavoro.

Ora che gli ex allievi più anziani di detti corsi hanno ormai toccato e superato i trenta anni di anzianità nell'azienda si avvicina per essi il momento in cui potrebbero fruire della pensione di anzianità, alla quale molti di loro sarebbero interessati: la questione della mancata copertura previdenziale degli anni trascorsi nella frequenza dei corsi diventa quindi per essi della massima importanza.

Poichè la pensione di anzianità si acquisisce dopo 35 anni di lavoro e di contribuzione, gli ex allievi di corsi aziendali, al compimento dell'anzianità di lavoro, dovrebbero attendere ancora qualche anno prima di raggiungere il requisito contributivo richiesto per la pensione.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame mira a porre in essere un atto di giustizia nei confronti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

dei suddetti ex allievi di scuole professionali aziendali. Si tratta infatti solo di applicare la normativa del riscatto, perchè possa essere considerato valido ai fini del trattamento di pensione il periodo di tempo impiegato a frequentare i corsi stessi.

Pensiamo poi che dare agli ex allievi che lo desiderano la possibilità di ottenere il pensionamento per anzianità al raggiungimento del trentacinquesimo anno di anzianità nell'azienda, o comunque di facilitare il pensionamento in anticipo, costituisca, specie nel momento attuale, un provvedimento utile per agevolare la soluzione di problemi inerenti al ridimensionamento degli organici di grosse imprese industriali.

Il disegno di legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 individua le categorie di lavoratori che possono esercitare il diritto di riscatto; l'articolo 2 stabilisce le modalità per ottenerlo; l'articolo 3 indica, infine, i soggetti cui fa carico l'onere della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I periodi di frequenza di corsi di formazione professionale svolti, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, da lavoratori dipendenti da imprese industriali presso le medesime e non coperti da assicurazione possono essere riscattati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, fino ad un massimo di tre anni, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e del trattamento di pensione mediante il versamento della riserva matematica di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, da determinarsi sulla base dell'ultima retribuzione percepita anteriormente alla presentazione della domanda di riscatto, con le norme fissate dal successivo articolo 2.

Art. 2.

Il riscatto dei periodi di tempo impiegati per la frequenza dei corsi di formazione professionale, di cui all'articolo 1, avviene a domanda degli interessati, rivolta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ai

fondi od enti sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante produzione di un attestato di frequenza ai corsi, ovvero di apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa od ente presso il quale il lavoratore ha frequentato i corsi stessi, ovvero da imprese od enti subentrati alle predette imprese od enti.

Art. 3.

L'onere del riscatto è a carico dei lavoratori interessati, a meno che al momento della domanda di cui all'articolo 2 gli stessi intrattengano ancora un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa nel cui ambito si sono svolti i corsi o impresa a questa subentrata ovvero altra impresa appartenente allo stesso gruppo industriale, nel qual caso l'onere sarà per un terzo a carico dell'impresa stessa e per i rimanenti due terzi a carico del lavoratore che presenta la domanda di riscatto.